APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 13 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

I fondi di riserva, senza riguardo alla loro denominazione, vengono ripartiti tra l'Istituto di credito fondiario in Spalato e l'Ente liquidatore in Zara, secondo lo stato al 30 giugno 1921, nella proporzione del 90 per cento all'Istituto di credito fondiario in Spalato e del 10 per cento all'Ente liquidatore in Zara per quanto si riferisce alle riserve in contanti, tranne le riserve per coprire le perdite in generale e le perdite nella gestione ipotecaria previste ai comma I e II del § 7 dello Statuto dell'Istituto di credito fondiario dalmata, le quali vengono ripartite per l'85 per cento all'Istituto di Spalato e per il 15 per cento all'Ente liquidatore.

Vengono parimenti ripartite le carte di valore delle riserve previste ai comma I e II del § 7 del precitato Statuto pero' nella proporzione dell'80 per cento all'Istituto di Spalato e del 20 per cento all'Ente liquidatore.

Il danno emerso dal possesso di banconote austro-ungariche di alta serie rimane integralmente a carico dell'Istituto di Spalato.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it